

IL DIRIGENTE DELLA U.O.S.D. AFFARI GENERALI

in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- PREMESSO** che l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata ha adottato la deliberazione n.846/DG del 21.09.2018 avente ad oggetto “Approvazione del testo della Convenzione tra l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata e la A.S.L. Roma 2 per la realizzazione di un progetto pilota per servizi di telemedicina riguardanti il telemonitoraggio domiciliare e il teleconsulto multidisciplinare nell’ambito del “Programma di miglioramento e riqualificazione” della Regione Lazio (Art. 1, comma 385 e segg., Legge 11/12/2016, n. 232) per la durata di un anno. Adozione atti conseguenti.” ;
- che a seguito delle comunicazioni intercorse tra il D.P.O. dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata ed il D.P.O. della ASL ROMA 2, è emersa la necessità di apportare modifiche agli elaborati allegati E, F ed H, alla citata deliberazione n.846/DG del 21.09.2018;
- PRESO ATTO** del testo condiviso e modificato, da parte di entrambi i D.P.O., degli allegati E, F ed H, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante ed efficace;
- RITENUTO** di dover procedere alla parziale modifica della deliberazione n.846/DG del 21.09.2018, nel senso di abrogare l’allegato E, l’allegato F e l’allegato H e di approvare la nuova formulazione degli allegati E, F, ed H, così come modificati e condivisi dai D.P.O. di entrambi gli Enti;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- ATTESTATO** in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di procedere alla parziale modifica della deliberazione n.846/DG del 21.09.2018, nel senso di abrogare l’allegato E, l’allegato F e l’allegato H ed altresì di approvare la nuova formulazione degli

allegati E, F, ed H, così come modificati e condivisi dai D.P.O. di entrambi gli Enti che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante ed efficace.

**Il Dirigente U.O.S.D. Affari Generali
Dr.ssa Maria Rita Corsetti**

F.to

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00031 del 30 gennaio 2014 e prorogati con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00019 del 30.01.2017;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO** altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
- VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

La U.O.S.D Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

**IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Ilde Coiro**

F.to

**ACCORDO DI CONTITOLARITA’ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DELL’ART. 26 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679 relativo alla
“CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PILOTA PER
SERVIZI DI TELEMEDICINA RIGUARDANTI IL TELEMONITORAGGIO
DOMICILIARE E IL TELECONSULTO MULTIDISCIPLINARE NELL’AMBITO DEL
“PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE” DELLA REGIONE
LAZIO (Art. 1, comma 385 e segg., Legge 11/12/2016, n. 232)”**

TRA

L’AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO SAN GIOVANNI – ADDOLORATA, con sede legale in Roma, Via dell’Amba Aradam n. 9, C.F. e P.IVA 04735061006, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Ilde Coiro (di seguito “Azienda Ospedaliera” o anche “Titolare del trattamento”)

E

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2, con sede legale in Roma, Via Filippo Meda n. 35, C.F. e P. IVA 13665151000, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Flori Degrassi (di seguito, “ASL Roma 2” o il “Contitolare del trattamento”)

E

Di seguito il Titolare del trattamento e il Contitolare del trattamento saranno indicati congiuntamente come le Parti o i Contitolari e ciascuna separatamente come la Parte.

PREMESSO CHE:

- L’Azienda Ospedaliera e la ASL Roma 2 intendono stipulare una Convenzione per la realizzazione di un Progetto Pilota Per Servizi Di Telemedicina riguardanti il Telemonitoraggio Domiciliare e il teleconsulto Multidisciplinare nell’ambito del “Programma di Miglioramento e Riqualificazione” della Regione Lazio - Art. 1, Comma 385 E Segg., Legge 11/12/2016, N. 232” (di seguito “Convenzione”);
- L’espletamento dell’attività sopra descritta da parte della ASL Roma 2 comporta il trattamento di dati personali, come definiti all’art. 4. 1) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo il “Regolamento”) e all’art. 4. 15);
- Il Titolare ed il Contitolare del Trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del Trattamento e che la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare del trattamento, che influenzano il Trattamento in questione.

Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del Regolamento (EU) 2016/679, allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. I contitolari del trattamento devono, pertanto, determinare in modo

trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente;

- Il suddetto deve, pertanto, disciplinare gli obblighi dei contitolari con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati e che pertanto è opportuno designare un referente quale punto di contatto per gli interessati;

- Con il presente accordo (di seguito l' "Accordo") l'Azienda Ospedaliera in qualità di Titolare del trattamento dei dati intende dunque instaurare con la ASL in qualità di Contitolare del trattamento dei dati un rapporto di contitolarità nel Trattamento e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati;

- Nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, tanto il Titolare quanto il Contitolare dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Comitato Europeo per la protezione dei dati e dal Garante per la protezione dei dati personali. Tutto ciò Premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue.

1. OGGETTO

1.1. Con il presente Accordo, l'Azienda Ospedaliera e la ASL Roma 2 determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento (EU) 2016/79, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Con il presente Accordo le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

1.2. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4.2) e all'art. 4.15) del Regolamento ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati già presenti, in tutti gli archivi sia cartacei che informatizzati delle Parti e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

1.3. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento (EU) 2016/679, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun contitolare del trattamento.

2. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI CONTITOLARI

2.1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento di dati così come incorporate nella Convenzione presupposto del presente Accordo e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

2.2. In particolare, con il presente Accordo i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e gestione dei rapporti con i contraenti e con gli utenti; per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

2.3. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 sarà redatta e fornita dall'Azienda Ospedaliera, la quale dovrà precisare nell'informativa medesima, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la contitolarità del Trattamento con la ASL.

2.4. Le Parti convengono inoltre che i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dai contraenti o utenti saranno gestiti in via esclusiva dall'Azienda Ospedaliera che di volta in volta ne notizierà la ASL restando in ogni caso inteso che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di entrambi i Contitolari ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento sopra citato, evocando ciascun Titolare, indipendentemente dall'altro, dinanzi all'Autorità Nazionale di Controllo (ANC) e/o la giustizia nazionale.

2.5. I Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno eventualmente accertato, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

2.6. Pertanto, ogni Contitolare potrà dover risarcire *in toto* l'interessato che dimostri di essere stato danneggiato dal Trattamento. Soltanto in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito *in toto* l'interessato potrà rivalersi sull'altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando l'azione di regresso.

2.7. Anche i danni provocati all'interessato in caso di forza maggiore, saranno a carico di entrambi i Contitolari in solido che dovranno fronteggiare il rischio della forza maggiore; il Contitolare che ha pagato l'eventuale risarcimento avrà azione di regresso nei confronti dell'altro.

2.8. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento (EU) 2016/679, a mettere a disposizione dell'interessato, a richiesta, il contenuto essenziale del presente Accordo.

2.9. Con il presente Accordo, i Contitolari del Trattamento individuano nella persona dell'Avv. Gennaro Maria Amoroso, Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, il referente quale punto di contatto per gli interessati.

3. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ

3.1. Ogni Contitolare del Trattamento si impegna a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato.

3.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

4. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

4.1. Ogni Contitolare del Trattamento è tenuto a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità, conformemente al piano della sicurezza stabilito. Ogni Contitolare del Trattamento deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione all'altro Contitolare in caso di richiesta.

4.2. Ogni Contitolare del Trattamento adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

4.3. Ogni Contitolare eseguirà un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

5. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

5.1 Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

5.2 L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

5.3 Con il presente Accordo le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o Accordo di Contitolarità tra esse esistente, relativo al trattamento dei dati personali disciplinato in questo stesso Accordo.

5.4 Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso alla sua conclusione.

Roma,

**IL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
Dott.ssa Flori Degrassi**

Roma,

**IL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA OSPEDALIERA
COMPLESSO OSPEDALIERO SAN
GIOVANNI – ADDOLORATA
Dott.ssa Ilde Coiro**

TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI

**“PROGETTO PILOTA TELEMEDICINA PER SERVIZI DI TELEMEDICINA
RIGUARDANTI IL TELEMONITORAGGIO DOMICILIARE E IL TELECONSULTO
MULTIDISCIPLINARE NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE” DELLA REGIONE LAZIO (Art. 1, comma 385 e segg., Legge
11/12/2016, n. 232)**

Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata

Azienda Sanitaria Locale Roma 2

**Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)**

Gentile Signora, Egregio Signore,

il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 riconosce e disciplina il diritto alla protezione dei dati personali, nel rispetto dei Suoi diritti e libertà fondamentali e della Sua dignità personale.

Nella presente informativa sono riportate le informazioni relative al trattamento dei dati personali, sensibili ed idonei a rivelare lo stato di salute, effettuati dalle Strutture Sanitarie, secondo il citato Regolamento.

**I. CONTITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI**

a) **Titolare del trattamento** (di seguito denominato “il Titolare”) è l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata con sede in Roma, Via dell’Amba Aradam n. 9, in persona del Direttore Generale pro-tempore, contattabile ai seguenti riferimenti:

PEC: ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it

tel.:0677051

b) **Responsabile della Protezione dei Dati personali** (c.d. Data Protection Officer / DPO) ai sensi dell’articolo 37 Regolamento (UE) 2016/679, domiciliato per la funzione presso i medesimi Uffici e contattabile ai seguenti riferimenti:

e-mail: dpo@hsangiovanni.roma.it

PEC: dpo@pec.hsangiovanni.roma.it

a) **Titolare del trattamento** (di seguito denominato “il Titolare”) è Azienda Sanitaria Locale Roma 2 con sede in Roma, Via Filippo Meda n. 35, in persona del Direttore Generale pro-tempore, contattabile ai seguenti riferimenti:

PEC: protocollo.generale@pec.aslroma2.it

tel.: 06.4143.3677/06.4143.3678

b) **Responsabile della Protezione dei Dati personali** (c.d. Data Protection Officer / DPO) ai sensi dell'articolo 37 Regolamento (UE) 2016/679, domiciliato per la funzione presso i medesimi Uffici e contattabile ai seguenti riferimenti:

e-mail: DPO@aslroma2.it

PEC: DPO.pec@aslroma2.it

II. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

L'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata e l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 sono Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Lazio deputate ad erogare prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione e autorizzate a trattare i Suoi dati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali demandate alle Aziende stesse.

Il trattamento dei dati personali e sensibili da parte dell'Azienda per il Progetto indicato in oggetto è finalizzato a:

- tutelare la Sua salute e la Sua incolumità fisica;
- tutelare la salute e l'incolumità fisica di altre persone o della collettività, per fini di sanità e igiene pubblica;
- svolgere attività di ricerca scientifico-statistica e/o di prevenzione;
- prescrivere farmaci ed esami sanitari;
- accertare e certificare il Suo stato di salute e provvedere a tutti gli altri adempimenti, anche amministrativi e contabili correlati all'espletamento delle attività istituzionali connesse alla finalità di tutela della salute e dell'incolumità fisica.

Base giuridica: articolo 9 paragrafo II, lettere c), h), i) e paragrafo III del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e art. 2 septies e art. 75 D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

III. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali, sensibili ed idonei a rilevare lo stato di salute che La riguardano saranno trattati in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione, raccolti esclusivamente per gli scopi indicati in questa informativa o previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o, ancora, per gli scopi od il raggiungimento di finalità necessarie e indispensabili nell'esecuzione dell'attività svolta e/o richiesta.

Quando Lei accede ad una delle strutture dell'Azienda per una prestazione sanitaria, sia in regime ambulatoriale che di ricovero, Le vengono chiesti da parte degli operatori i dati personali (nome, cognome, codice fiscale, tipo di esenzione, etc.) necessari ed obbligatori per provvedere ad erogare e/o prenotare la prestazione richiesta (ad esempio assegnazione del medico di base, prenotazione della visita, etc).

In caso di ricovero ospedaliero, i Suoi dati anagrafici ed i dati relativi al reparto in cui Lei è ricoverato/a saranno trattati per agevolare l'accesso ai reparti di degenza da parte dei visitatori; nel caso in cui Lei non intenda renderli disponibili, può manifestare l'eventuale specifico dissenso all'atto del ricovero.

I dati da Lei rilasciati alle Aziende verranno trattati esclusivamente dal personale debitamente autorizzato e istruito dai Titolari, e saranno conservati in luogo idoneo ed appropriato, tutelandone la riservatezza, nel rispetto del segreto professionale e d'ufficio.

Solo relativamente all'art. 2.1 della Convenzione la AOSGA è Titolare del trattamento dei dati personali e la ASL è Responsabile esterno del trattamento dei medesimi dati personali.

I dati saranno trattati da imprese esterne (N. & C. s.r.l. e TTRE s.r.l.), previamente nominate quali "responsabili esterni" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, alle quali è affidato il compito di svolgere specifiche operazioni necessarie per garantire i servizi dell'Azienda, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra. Si informa che non esiste presso l'Azienda alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

IV. CONFERIMENTO DATI

Ad eccezione di eventuali obblighi di legge, il conferimento dei dati personali richiesti da parte dell'Azienda è facoltativo, ma necessario al pieno raggiungimento delle finalità sopra indicate. Fatto salvo il superiore diritto alla salute dell'individuo, l'eventuale rifiuto di conferire in tutto o in parte i dati richiesti o la successiva richiesta di cancellarli potrebbe comportare per l'Azienda stessa l'impossibilità di eseguire o continuare, in tutto o in parte, l'attività richiesta o comunque inerente e/o conseguente allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

V. COMUNICAZIONE DEI DATI

I suoi dati, inclusi quelli relativi alla Sua storia clinica, potranno essere comunicati, quando ciò risulti necessario in relazione all'erogazione della prestazione o allo svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti all'Azienda, a medici convenzionati, strutture convenzionate, altre Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, farmacie convenzionate, altri soggetti pubblici e privati, nei soli casi previsti da una norma di legge o di regolamento, nel rispetto della normativa vigente oppure su Sua specifica richiesta o indicazione. I Suoi dati in ogni caso non potranno essere oggetto di diffusione né verranno trasferiti in Paesi Terzi o organizzazioni internazionali.

VI. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali, sensibili ed idonei a rivelare lo stato di salute da Lei forniti e/o prodotti dall'Aziende verranno conservati per il tempo previsto dall'attuale normativa. In particolare, i dati relativi a ciascun episodio di ricovero, raccolti nella relativa cartella clinica, verranno conservati a tempo indeterminato. Le restanti tipologie di trattamento dati che l'Azienda può effettuare per l'assistito e il periodo di conservazione di ciascuna tipologia di dati sono indicati dalla normativa

vigente e da un minimo di 1 anno ad un massimo di 30 anni in base alla tipologia stessa, a meno che Lei abbia dato il consenso al loro inserimento nel Dossier Sanitario elettronico e nel Fascicolo Sanitario Elettronico (giusta Deliberazione AOSGA n. 515/DG del 28.06.2016).

VII. I SUOI DIRITTI

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti, secondo le modalità e le condizioni ivi indicate, previsti dagli articoli 15 (Diritto di accesso dell'interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione ovvero diritto all'oblio), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati).

Per far valere i propri diritti, gli interessati potranno inviare una richiesta alle Aziende, Titolari del trattamento, oppure contattando il Responsabile della Protezione dei Dati personali, presso le Aziende, ai contatti sopra indicati.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dalle Aziende medesime avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Certificazione generica per pazienti impossibilitati a ricevere l'informativa al trattamento dei dati

Nome e Cognome del paziente:

Dichiarazione sostitutiva della

CERTIFICAZIONE GENERICA (D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445 ALLEGATO N.3 AL DCA 431/2012)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.37 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____ / _____ / _____

Residente a _____ prov. (_____)

In _____ N. _____

Email _____ cell. _____

Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art.76 D.P.R. N.445/2000

DICHIARA CHE

L'interessato/a cui si riferisce la segnalazione/richiesta di intervento,

Sig/Sig.ra _____

Nato a _____ il _____ / _____ / _____

Residente a _____ prov.(_____)

In _____ N. _____

è impossibilitato a ricevere l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 stessa, trovandosi in una delle seguenti condizioni: impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere e volere.

Il consenso viene pertanto espresso dal sottoscritto, che si trova in una delle seguenti condizioni:

- Esercente legalmente la potestà
- Prossimo congiunto
- Familiare
- Convivente
- Altro (specificare) _____

⇒ FIRMA DEL DICHIARANTE _____

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del documento "Informativa sul trattamento dei dati personali" (artt.13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679) ed esprime il consenso al trattamento ed utilizzo dei propri dati personali per l'invio di comunicazioni da parte del Servizio di Telemedicina dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata.

SI
NO

Data: _____

⇒ Firma del dichiarante _____

Allegare fotocopia del Documento in corso di validità del dichiarante

Allegato “H”

Azienda Ospedaliera

“Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata”

Atto di designazione e nomina - ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, comma 7 e 8, e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 – Azienda Sanitaria Locale Roma 2, con sede legale in Roma Via Filippo Meda n. 35, C.F e P. IVA 13665151000, quale Responsabile Esterno dei trattamenti dei dati personali effettuati, tramite la “CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PILOTA PER SERVIZI DI TELEMEDICINA RIGUARDANTI IL TELEMONITORAGGIO DOMICILIARE E IL TELECONSULTO MULTIDISCIPLINARE NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE” DELLA REGIONE LAZIO (Art. 1, comma 385 e segg., Legge 11/12/2016, n. 232)” ai sensi dell’art. 2 punto 1 della Convenzione.

occorrente all’Azienda Ospedaliera

“Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata”

L'Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata", con sede legale in Roma Via dell'Amba Aradam,9, C.A.P. 00184 Codice Fiscale e Partita Iva n. 04735061006, rappresentata legalmente dal Direttore Generale *pro tempore*, Dottoressa Ilde Coiro, in ragione della sua carica e, agli effetti del presente atto, elettivamente domiciliato ove sopra (di seguito "AOSGA"),

Premesso che

In ragione della "**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PILOTA PER SERVIZI DI TELEMEDICINA RIGUARDANTI IL TELEMONITORAGGIO DOMICILIARE E IL TELECONSULTO MULTIDISCIPLINARE NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE" DELLA REGIONE LAZIO (Art. 1, comma 385 e segg., Legge 11/12/2016, n. 232)**" (d'ora in avanti per brevità denominata anche la "Convenzione"), tra l'Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata", con sede legale in Roma alla via dell'Amba Aradam,9, C.A.P. 00184 Codice Fiscale e Partita Iva n. 04735061006, rappresentata legalmente dal Direttore Generale *pro tempore*, Dottoressa Ilde Coiro, in ragione della sua carica e, agli effetti del presente atto, elettivamente domiciliato ove sopra (di seguito "AOSGA") e l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 con sede legale in Roma Via Filippo Meda n. 35,Codice Fiscale e Partita Iva 13665151000, rappresentata legalmente dal Direttore Generale *pro tempore*, Dott.ssa Flori Degrassi, in ragione della sua carica e, agli effetti del presente atto, elettivamente domiciliato ove sopra (di seguito "ASL");

- La AOSGA tratta i dati personali in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016;

- L'AOSGA intende designare l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 con sede legale in Roma Via Filippo Meda n. 35,Codice Fiscale e Partita Iva 13665151000, rappresentata legalmente dal Direttore Generale *pro tempore*, Dott.ssa Flori Degrassi, in ragione della sua carica e, agli effetti del presente atto, elettivamente domiciliato ove sopra (di seguito "ASL"), la quale ha manifestato, la propria disponibilità ad assolvere l'incarico ai sensi degli artt. 4 comma 8, 26 & 28 del Regolamento (UE) 679/2016, "Responsabile del trattamento dei dati personali", in ragione delle attività effettivamente svolte nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione sopra specificata;

- La AOSGA intende definire e individuare i compiti e le responsabilità spettanti, in forza delle rispettive funzioni, ai sensi del vigente Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione di dati personali;
- La sottoscrizione del presente atto da parte della ASL nella persona del legale rappresentante, sopra meglio individuato, comporterà l'integrale accettazione del contenuto dello stesso e delle clausole, nonché delle dichiarazioni ivi contenute, da parte della medesima società.

Ciò premesso

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

L'**Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata”**, in persona della dottoressa Ilde Coiro, Direttore Generale, nella sua qualità di **Titolare del trattamento dei dati** ex art. 4 comma 7 del Regolamento (UE) 679/2016,

DESIGNA e NOMINA

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali — nei limiti degli obblighi assunti con la sottoscrizione della *CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PILOTA PER SERVIZI DI TELEMEDICINA RIGUARDANTI IL TELEMONITORAGGIO DOMICILIARE E IL TELECONSULTO MULTIDISCIPLINARE NELL'AMBITO DEL “PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE” DELLA REGIONE LAZIO (Art. 1, comma 385 e segg., Legge 11/12/2016, n. 232)*, ai sensi dell'art. 2 punto 1 della Convenzione e specificamente:

1. Il “Telemonitoraggio AOSGA”

- o La gestione clinica e tecnologica è dell' AOSGA; i pazienti eleggibili provengono esclusivamente dai reparti di degenza dell'Azienda Ospedaliera, dimessi in regime di Dimissione Protetta e seguiti per un massimo di 30 giorni; in tale periodo si attiveranno le risorse territoriali messe a disposizione tramite la piattaforma regionale SIAT, l'eventuale presa in carico dell' ADI (se rientra nei criteri di inclusione) o ad altri servizi ASL, con percorsi preferenziali per garantire la continuità assistenziale.
- o La gestione clinica del “Telemonitoraggio AOSGA” è effettuata dal Servizio di Telemedicina dell'AZIENDA OSPEDALIERA che si può avvalere del consulto o teleconsulto di vari specialisti (cardiologo, pneumologo, geriatra, diabetologo, internista, angiologo).
- o L'ASL riceve, anche attraverso la condivisione della piattaforma AREAS di telemonitoraggio, costante informazione sullo stato del paziente.

- Dopo 30 giorni, al termine del Telemonitoraggio AOSGA, l'ASL deciderà se seguire il paziente in modalità di "Telemonitoraggio ASL" e/o con altri servizi territoriali.

ARTICOLO 1

Responsabile del trattamento

La AOSGA, ai sensi dell'art. 26 e dell'art. 28 comma 1 del Regolamento (UE) 679/2016, riconosce, nello specifico, che il profilo dell'ASL, in termini di uomini ed attrezzature, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che i trattamenti soddisfino i requisiti del Regolamento (UE) 679/2016, anche in termini di sicurezza e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, così come previsto dall'Articolo 28, comma 1 del Regolamento (UE) 679/2016, è tale da consentire la designazione e nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati appresso indicati in ragione delle attività effettivamente svolte rispetto alla Convenzione de qua.

L'ASL in ragione delle attività effettivamente svolte nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione sopra specificata si impegna, preventivamente, a segnalare al Titolare qualsiasi mutamento sostanziale dei suddetti requisiti, che in qualche modo possa sollevare incertezze sul mantenimento degli stessi.

ARTICOLO 2

Sub responsabile

Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento, e più precisamente quando la società intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuta, pertanto, a richiedere l'autorizzazione scritta all'Azienda con congruo preavviso a mezzo PEC almeno 30 giorni prima;

Nel caso in cui il Responsabile esterno del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.

Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale (Responsabile primario) conserva nei confronti del Titolare del trattamento, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, così come previsto dall'art. 82 paragrafo 1 Regolamento (UE) 679/2016.

E' fatto salvo il caso in cui si dimostri che l'evento dannoso non è imputabile all'altro Responsabile esterno (Sub responsabile) così come previsto dall'art. 82 paragrafo 3 Regolamento (UE) 679/2016.

ARTICOLO 3

Durata del trattamento

La presente designazione ha efficacia a far data dal giorno di sottoscrizione del presente atto e sino al termine della Convenzione.

Ciò ad eccezione del caso di anticipata revoca della designazione medesima da parte del Titolare, il quale, in persona come sopra, dichiara di riservarsi espressamente tale facoltà.

L'AOSGA dichiara di riservarsi, ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera h del Regolamento (UE) 679/2016, la facoltà di effettuare, previo preavviso di almeno 7 giorni, verifiche ed ispezioni periodiche, anche per mezzo di report e sopralluoghi in contraddittorio, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, nonché delle istruzioni previste dal presente accordo.

ARTICOLO 4

Natura del trattamento – Finalità del trattamento

Per tutta la durata contrattuale e per i trattamenti riportati nell'oggetto della Convenzione gli stessi saranno da effettuarsi negli ambiti di seguito riportati:

- **natura del trattamento dei dati:**

- sia manuale che automatizzata

- **finalità del trattamento:**

- sanitaria, relativa all'esercizio delle finalità istituzionali dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata volte alla cura della salute dei cittadini e/o pazienti sia civili che militari.

ARTICOLO 5

Tipologia dei dati trattati – Categorie dei soggetti interessati

In questi ambiti vengono trattati dati della seguente fattispecie:

- Identificativi

- Sensibili
- Genetici
- Dati relativi alla salute

Per le seguenti categorie di interessati

- Pazienti (Soggetti vulnerabili)
- Minori

ARTICOLO 6

Istruzioni

L'ASL nella qualità di responsabile del trattamento, ognuna in ragione delle attività effettivamente svolte nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione sopra specificata, in persona come sopra, dichiara di aver ricevuto, esaminato e compreso le istruzioni di trattamento impartite reciprocamente dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera a del Regolamento (UE) 679/2016, e di seguito riportate, che si impegna per sé o suoi aventi causa, a rispettare nell'esecuzione dell'incarico affidatole:

a) assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto delle istruzioni fornite in un caso dall'AOSGA delle norme e di ogni prescrizione contenuta nel Regolamento (UE) 679/2016, nelle norme di legge vigenti e nei relativi allegati, compresi i codici deontologici, delle future modificazioni ed integrazioni, nonché informarsi e tenere conto dei provvedimenti, dei comunicati ufficiali, delle autorizzazioni generali emessi dall'autorità di controllo nazionale (Garante Privacy) o da altra autorità Europea (Garante Europeo della protezione dei dati, Comitato Europeo per la protezione dei dati / già Gruppo di lavoro articolo 29);

b) assicurare che i dati personali siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività convenzionate, attenendosi alle prescrizioni di legge e alle previsioni della Convenzione medesima, non effettuare di propria iniziativa alcuna operazione di trattamento diversa da quelle indicate e non diffondere o comunicare, in alcun caso, i dati in questione a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento.

L'ASL in ragione delle attività effettivamente svolte nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione sopra specificata, in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento (UE) 679/2016 altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente atto, le parti indicano sin d'ora i referenti ed i relativi elementi di contatto:

per il Titolare - Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata:

1. Il DPO per i profili di protezione dei dati;
2. Il Responsabile U.O.S.D. Sviluppo e Gestione Incremento delle Tecnologie Informatiche per i profili informatici;
3. La Dott.ssa Paola Masala, Direttore f.f. U.O.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, quale Responsabile del procedimento relativamente all'attuazione della Convenzione;
4. Il Dott. Michelangelo Bartolo, Responsabile Servizio di Telemedicina, quale Responsabile del progetto.

Per il Responsabile del Trattamento - Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

1. DPO per i profili di protezione dei dati;
2. Responsabile informatico e/o amministratore di sistema per i profili informatici;
3. Il Dott. Antonio Mastromattei, Direttore U.O.C. CAD, quale Referente sanitario della ASL stessa.

ARTICOLO 7

Persone autorizzate al trattamento

Il Responsabile esterno del trattamento deve designare quali persone autorizzate i soggetti ai quali affidare operazioni relative al trattamento e che abbiano accesso ai dati personali ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) 679/2016.

La designazione di persone autorizzate deve essere effettuata per iscritto, individuando puntualmente gli ambiti di trattamento consentito ed impartendo le necessarie istruzioni sulle modalità di trattamento, definendo regole e modelli di comportamento che assicurino la riservatezza e il rispetto del divieto di comunicazione e diffusione dei dati ai quali gli incaricati stessi hanno accesso.

Il Responsabile esterno del trattamento deve tenere un registro aggiornato con l'elenco nominativo di tutti le persone autorizzate con i trattamenti affidati ed i relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati.

Tali designazioni sempre aggiornate dovranno essere, se richieste in caso di verifica da parte dell'Autorità di controllo, tempestivamente comunicate a mezzo PEC al Titolare come sopra meglio specificato.

La mancata comunicazione nei termini sopra indicati è considerata grave inadempimento e costituisce condizione di clausola risolutiva espressa art. 12 del presente atto. ex art. 1456 c.c.

ARTICOLO 8

Obblighi del Responsabile esterno del trattamento

a) formazione

Il Responsabile esterno del trattamento deve provvedere a predisporre un percorso formativo per le persone autorizzate (individuate ai sensi dell'art. 7 del presente atto) sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali.

b) vigilanza

Il Responsabile esterno del trattamento deve vigilare sull'operato delle persone autorizzate, archiviare, custodire e conservare i dati personali oggetto del trattamento – ivi inclusi i documenti elettronici – per tutta la durata della Convenzione, fatto salvo il rispetto di eventuali termini di legge stabiliti per alcune categorie di dati e/o documenti;

c) misure tecniche

Il Responsabile esterno del trattamento, relativamente ai sistemi che trattano dati personali dal medesimo gestiti, dovrà adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi di perdita, danneggiamenti ed accessi non autorizzati, ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 3, lettera c) del Regolamento (UE) 679/2016, limitatamente ai poteri ed ai doveri conferiti a seguito della stipula del sopramenzionato Contratto;

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà, inoltre, conformarsi alle misure di cui al Provvedimento emanato dall'Autorità Garante, in data 27 novembre 2008, entrato in vigore in data 15 dicembre 2009, in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile esterno del trattamento sarà tenuto a verificare la costante adeguatezza delle misure in essere, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a segnalare tempestivamente, e rimuovere, qualsiasi eventuale carenza sulle misure di sicurezza adottate in conformità al Regolamento (UE) 679/2016 o su qualunque altro aspetto relativo ai trattamenti conferiti che dovesse comportare responsabilità civili e/o penali per il Titolare;

d) trattamento presso il responsabile esterno

Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, adeguatezza, esattezza, pertinenza e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, compresi i tempi di conservazione non superiori al conseguimento delle suddette finalità, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 679/2016.

Ove il Responsabile esterno del trattamento rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare e le disposizioni emanate dall'autorità di controllo italiana ed europea (Garante Europeo della protezione dei dati, Garante Italiano e Comitato Europeo per la protezione dei dati / già Gruppo di lavoro articolo 29), anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), deve attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e deve avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione, nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 ed in conformità a quanto disposto dall'Art.28, comma 3, lettera f) del Regolamento (UE) 679/2016.

e) patto di riservatezza

Il Responsabile esterno del trattamento, le persone da lui autorizzate e gli Amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite in relazione alle attività svolte per l'Azienda.

**ARTICOLO 9
Amministratori di sistema**

Il Responsabile esterno del trattamento al fine di individuare i soggetti da nominare quali Amministratori di sistema, deve far riferimento alla valutazione delle caratteristiche soggettive e alla definizione che di tali figure viene data nell'ambito del Provvedimento del Garante e nei successivi documenti interpretativi e/o integrativi.

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna, con riferimento ai propri dipendenti, a dare attuazione a quanto previsto nel Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 ("Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"), e successive modifiche e integrazioni, per l'attribuzione del ruolo di Amministratori di sistema.

In particolare, il Responsabile esterno del trattamento deve nominare per iscritto e in modo individuale gli Amministratori di sistema, relativi alla propria struttura organizzativa, indicando i rispettivi ambiti di competenza e le funzioni attribuite a ciascuno.

Il Responsabile deve conservare e mantenere aggiornato l'elenco degli Amministratori di sistema con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite.

Tali designazioni dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo PEC al Titolare del trattamento nel loro ultimo aggiornamento laddove richieste in caso di verifica da parte dell'Autorità di controllo.

La mancata comunicazione nei termini sopra indicati è considerata grave inadempimento e costituisce condizione di clausola risolutiva espressa art. 12 del presente atto. ex art. 1456 c.c.

Controllo e registrazione degli accessi ai dati

Il Responsabile esterno del trattamento, per i trattamenti effettuati anche parzialmente presso le proprie sedi e/o presso le sedi del Titolare con propri strumenti e/o sistemi informativi, dovrà registrare e proteggere i dati inerenti gli accessi degli Amministratori di sistema, attenendosi alle disposizioni del Provvedimento sopracitato.

Il Responsabile esterno del trattamento ha l'obbligo per gli amministratori di sistema (compresi coloro che svolgono la mansione di amministratore di rete, di data base o i manutentori), di conservare gli "access log" in archivi immutabili e inalterabili per la durata prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile esterno del trattamento deve verificare, almeno annualmente, l'operato degli Amministratori di sistema al fine di accertare che le persone mantengano le caratteristiche soggettive richieste dall'autorità di controllo italiana ed europea e per verificare la rispondenza del loro operato alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza poste in essere per i trattamenti dei dati personali.

Comunicazione e diffusione di dati

Il Responsabile esterno del trattamento non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare, fatte salve le particolari esigenze di riservatezza espressamente esplicitate dall'Autorità Giudiziaria. In tali casi gli oneri economici relativi al soddisfacimento delle richieste non potranno essere addebitati al Titolare.

ARTICOLO 10

Richiesta di esercizio dei diritti dell'Interessato

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per assistere il Titolare nel dare seguito ad eventuali richieste ricevute per l'esercizio dei diritti dell'interessato così come previsto dal capo III (articoli 12-23) del Regolamento (UE) 679/2016 e a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'Art. 28, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, compresa l'Autorità Garante nell'espletazione delle sue funzioni.

Il Responsabile esterno del trattamento deve comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta degli interessati ricevuta ai sensi dell'artt. 12 e seguenti del Regolamento per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge.

ARTICOLO 11

Cancellazione dei dati al termine del trattamento

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto sottostante, il Responsabile a discrezione del Titolare sarà tenuto a: restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini.

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare.

Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

ARTICOLO 12

Data breach

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile si impegna a informare il titolare senza ingiustificato ritardo e non al più tardi di 12 ore dal momento in cui ha conoscenza della violazione a mezzo PEC, per l'Azienda al seguente indirizzo: ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it, con l'indicazione dei seguenti nominativi Dott.ssa Paola Masala e il Dott. Michelangelo Bartolo.

E' fatto comunque salvo il caso in cui tale situazione avvenga in giorno prefestivo e/o festivo, e per il quale è in corso di predisposizione una specifica procedura, in ambito aziendale, che sarà oggetto di apposita comunicazione.

Il responsabile deve assistere il Titolare avviando un'analisi preliminare finalizzata alla raccolta dei dati concernenti l'anomalia e alla compilazione della **“Scheda Evento”** utilizzando il modello Allegato al presente contratto, contenente tutte le informazioni raccolte:

Data evento, anche la data presunta di avvenuta violazione (in tal caso va specificato)

Data e ora in cui si è avuto conoscenza della violazione;

Fonte segnalazione;

Tipologia violazione e di informazioni coinvolte;

Descrizione evento anomalo;

Numero interessati coinvolti;

Numerosità di dati personali di cui si presume una violazione;

Indicazione della data, anche presunta, della violazione e del momento in cui se ne è avuta conoscenza;

Indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili;

Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione.

Una volta condotta l'analisi preliminare, il Responsabile deve condurre un'analisi di primo livello per verificare che la segnalazione non si tratti di un falso positivo; all'esito dell'accertamento il responsabile recupera le informazioni di dettaglio sull'evento necessarie alle analisi di II livello, e le riporta nella Scheda Evento che deve essere inviata via PEC tempestivamente e non oltre 24 ore dalla conoscenza della violazione, al recapito sopra indicato del Titolare.

L'evento deve essere inserito in un apposito **Registro delle violazioni**.

Il Responsabile si impegna a garantire il rispetto della suddetta tempistica, nonché a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi.

Il responsabile si impegna a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile (es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità Controllo competente; eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati).

ARTICOLO 13

Rapporti con l'autorità di controllo il Garante

Il Responsabile deve collaborare con il Titolare nei rapporti con il Garante ed in particolare deve:

- essere aggiornato sulle iniziative normative e, in genere, sulle attività del Garante;
- collaborare per l'attuazione di eventuali specifiche istruzioni;
- rendere disponibile ogni informazione in caso di contenzioso.

ARTICOLO 14

Clausola risolutiva espressa ex art 1456 c.c.

Inoltre, impregiudicato quanto stabilito nella Convenzione, l'AOSGA e la ASL dichiarano reciprocamente di riservarsi, in caso di inosservanza da parte della controparte delle

disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali ed in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell'obbligo di non trattare i dati oggetto della Convenzione per finalità diverse da quelle previste dalla Convenzione medesima;
- delle sopra riportate istruzioni;
- di perdita, da parte della società quale Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all'art. 28 del Regolamento 679/2016 la facoltà di risolvere la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con revoca immediata della nomina in oggetto.

ARTICOLO 15

Manleva contrattuale

Il Responsabile esterno del trattamento si obbliga a rimborsare al titolare del trattamento le somme eventualmente versate e pagate come risarcimento di danni a terzi derivanti da tale trattamento dei dati personali di cui alla Convenzione limitatamente a quanto sia accertato giudizialmente essere di propria diretta responsabilità.

ARTICOLO 16

Norma di chiusura

La nomina del responsabile esterno avrà la medesima durata della Convenzione. Qualora questa venisse meno o perdesse efficacia e per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Atto formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto mediante l'utilizzo di strumenti informatici su numero 12 facciate per intero, più numero 29 righe della facciata a video, più un allegato composto da n.1 foglio, composto complessivamente da numero 14 facciate, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i., Codice di Amministrazione Digitale (CAD).

Per la AOSGA il Direttore Generale (Ilde Coiro) (F.to in modalità digitale)

Per la ASL il Direttore Generale (Flori Degrassi) (F.to in modalità digitale)

Allegato 1:

DATA BREACH

Modello

Scheda evento

Data evento (anche presunta) Indicando la data, anche presunta, della violazione e del momento in cui se ne è avuta conoscenza	
Data e ora in cui si è avuta conoscenza della violazione	
Fonte segnalazione	
Tipologia violazione e di informazioni coinvolte	
Descrizione evento anomalo	
Numero interessati coinvolti	
Numerosità di dati personali di cui si presume una violazione	
Indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili	
Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione	

Deliberazione

N. 906/DG

DEL 09 Ott. 2018

Si attesta che la deliberazione: è stata
pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data

09 Ott. 2018

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

09 Ott. 2018

- data di esecutività:

09 Ott. 2018

Deliberazione originale
Composta di n. 27 fogli
Esecutiva il, 09 Ott. 2018
Il Dirigente della UOSD Affari Generali
(Dr.ssa Maria Rita Corsetti)

F.to